



Comunicato Ufficiale

N. 76

Del

2 dicembre 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 28-29-30 novembre 2025 e 1 dicembre 2025 - Tredicesima giornata andata

Atalanta-Fiorentina 2-0
Bologna-Cremonese 1-3
Como-Sassuolo 2-0
Genoa-Hellas Verona 2-1
Juventus-Cagliari 2-1
Lecce-Torino 2-1
Milan-Lazio 1-0
Parma-Udinese 0-2
Pisa-Inter 0-2
Roma-Napoli 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 2 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 31**

SERIE A Enilive

Gare del 28-29-30 novembre 2025 e 1 dicembre 2025 - Tredicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

76/239



FRECCIAROSSA



PANINI



iliad



BANCOMAT



basf



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata i sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Genoa, Lecce, Milan, Pisa, Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **INTER** per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **LECCE** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l'inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TROILO Mariano Emir (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMENDA DI €5.000,00

GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

DEIOLA Alessandro (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
ZACCAGNI Mattia (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

EL SHAARAWY Stephan (Roma)
KONÉ Ismaël Kenneth (Sassuolo)
PELLEGRINI Luca (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

OBERT Adam (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CASADEI Cesare (Torino)
PRATI Matteo (Cagliari)

TERZA SANZIONE

CARACCILOLO Antonio (Pisa)
COULIBALY Lassana (Lecce)
CRISTANTE Bryan (Roma)
FELICI Mattia (Cagliari)
HIEN Isak Malcolm Kwaku (Atalanta)
MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)
NDICKA Obite Evan (Roma)
NÚÑEZ GESTOSO Unai (Hellas Verona)
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
RAMADANI Ylber (Lecce)
RAMON NAVEROS Jacobo (Como)
TERRACCIANO Filippo (Cremonese)
TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)

SECONDA SANZIONE

ATTA Arthur Eric (Udinese)
BALDANZI Tommaso (Roma)
FOLORUNSHO IJIEMUAN Michael (Cagliari)
GABBIA Matteo (Milan)
NGONGE Cyril Jean (Torino)
OLIVERA MIRAMONTES Mathias (Napoli)
ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

PRIMA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Pisa)
CAQUERET Maxence (Como)
COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)
KEITA Lamine Mandela (Parma)
LOBOTKA Stanislav (Napoli)
THORSTBY Morten (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DAVIS Keinan (Udinese)

SECONDA SANZIONE

ACERBI Francesco (Inter)
MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

BEUKEMA Sam (Napoli)
CAMBIASO Andrea (Juventus)
MOSQUERA BONILLA Daniel Fernando (Hellas Verona)
RICCI Samuele (Milan)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BEATI Nicola (Hellas Verona): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

RUNJAIĆ Kosta (Udinese): per avere, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

DE ROSSI Daniele (Genoa)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 DICEMBRE 2025

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli